

Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2025, n. 57/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio- ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi). Modifiche del d.p.g.r. 42/R/2016.

(Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 22.09.2025)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Ambito di applicazione. Inserimento del Capo I nel d.p.g.r. 42/R/2016

Art. 2 Definizioni. Modifica dell'articolo 1 del d.p.g.r. 42/R/2016

Art. 3 Palestre ludico-motorio-ricreative. Inserimento del Capo II del d.p.g.r. 42/R/2016

Art. 4 Spogliatoi per i praticanti l'attività ludico-motoria. Modifica dell'art. 7 del d.p.g.r. 42/R/2016

Art. 5 Palestre della salute. Inserimento del Capo III del d.p.g.r. 42/R/2016

Art. 6 Attività di palestra della salute. Inserimento dell'art. 18 bis del d.p.g.r. 42/R/2016

Art. 7 Requisiti strutturali. Inserimento dell'art. 18 ter del d.p.g.r. 42/R/2016

Art. 8 Requisiti professionali. Inserimento dell'art. 18 quater del d.p.g.r. 42/R/2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente REGOLAMENTO

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 comma 6 della Costituzione;

visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;

vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 26/06/2025;

vista la deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2025, n. 1314;

Considerato quanto segue:

1. Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) ha fornito una definizione della struttura "palestra della salute", demandando alle Regioni il compito di stabilire i relativi requisiti strutturali e organici.

2. La normativa statale citata al punto 1 è stata recepita nella l.r. 21/2015, legge peraltro recentemente modificata per finalità di coordinamento normativo con le disposizioni recanti i contenuti del regolamento di attuazione della legge stessa e le modalità di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti delle palestre della salute.

3. Si rende quindi necessario introdurre nel regolamento di attuazione della l.r. 21/2015 un capo specificamente dedicato all'ambito delle palestre della salute, mentre i capi I e II sono introdotti per scopi redazionali.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione. Inserimento del Capo I nel d.p.g.r. 42/R/2016

1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2016, n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi"), prima dell'articolo 1 è inserito il seguente: "*Capo I – Ambito di applicazione*".

Art. 2*Definizioni. Modifica dell'articolo 1 del d.p.g.r. 42/R/2016*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del d.p.g.r. 42/r/2016 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 7 bis e dell'articolo 12, comma 1, lettera d bis), della l.r. 21/2015, stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute.”.

Art. 3

Palestre ludicomotorioricreative. Inserimento del Capo II del d.p.g.r. 42/R/2016

1. Dopo l'articolo 1 del d.p.g.r. 42/r/2016 è inserito il seguente Capo II del d.p.g.r. 42/R/2016: *“Palestre dedicate allo svolgimento di attività ludico-motorio-ricreative”.*

Art. 4

Spogliatoi per i praticanti l'attività ludicomotoria. Modifica dell'art. 7 del d.p.g.r. 42/R/2016

1. Nell'art. 7, comma 2, lettera d), del d.p.g.r. 42/R/2016 le parole *“80 centimetri quadrati per persona”* sono sostituite dalle seguenti: *“0,80 metri quadrati per persona”.*
2. Nell'art. 7, comma 2, lettera e), del d.p.g.r. 42/R/2016 le parole *“50 centimetri quadrati per persona”* sono sostituite dalle seguenti: *“0,50 metri quadrati per persona”.*
3. Nell'art. 7, comma 2, lettera f), del d.p.g.r. 42/R/2016 le parole *“40 centimetri quadrati per persona”* sono sostituite dalle seguenti: *“0,40 metri quadrati per persona”.*

Art. 5

Palestre della salute. Inserimento del Capo III del d.p.g.r. 42/R/2016

1. Dopo l'articolo 18 del d.p.g.r. 42/R/2016 è inserito il Capo III del d.p.g.r. 42/R/2016: *“Palestre della salute”.*

Art. 6

Attività di palestra della salute. Inserimento dell'art. 18 bis del d.p.g.r. 42/R/2016

1. Dopo la rubrica del Capo III del d.p.g.r. 42/R/2016 è inserito il seguente articolo 18 bis del d.p.g.r. 42/R/2016:

“Art. 18 bis - Esercizio dell'attività di palestra della salute

1. *L'interessato che intende aprire una palestra della salute presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, SCIA), con modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio.*
2. *La SCIA è accompagnata da dichiarazione nella quale vengono attestati:*
 - a) *il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);*
 - b) *denominazione della palestra della salute;*
 - c) *dati relativi al titolare;*
 - d) *ubicazione;*
 - e) *estremi delle certificazioni degli impianti tecnologici;*
 - f) *la capienza calcolata ai sensi dell'articolo 18 ter e la conformità della palestra alle norme del medesimo articolo;*
 - g) *le tipologie di attività che si possono svolgere;*
 - h) *le generalità, se diverse da quelle del titolare, del responsabile tecnico delle attività svolte nella palestra;*
 - i) *il rapporto spazio/utente;*
 - l) *il periodo di apertura;*
 - m) *il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18 ter e dall'articolo 18 quater;*
 - n) *la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni ai sensi della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);*
 - o) *gli estremi della polizza assicurativa a favore degli utenti della palestra della salute nonché delle figure professionali coinvolte nella definizione e nella somministrazione dei programmi di esercizio fisico strutturato, per eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno della stessa;*
 - p) *i nominativi dei soggetti abilitati alla somministrazione dei programmi di esercizio fisico strutturato.*
3. *E' soggetta parimenti a SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, ogni variazione degli elementi essenziali, di natura strutturale e organizzativa, previsti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché la variazione del soggetto preposto all'erogazione dei programmi di esercizio fisico strutturato.*
4. *E' soggetta, inoltre, ad apposita comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, ogni variazione diversa da quelle di cui al comma 3, nonché la cessazione della relativa attività.*
5. *Il Comune trasmette la SCIA e ogni comunicazione di cui al presente articolo all'Azienda USL territorialmente competente per l'effettuazione delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 13 della l.r. 21/2015.”.*

Art. 7

Requisiti strutturali. Inserimento dell'art. 18 ter del d.p.g.r. 42/R/2016

1. Dopo l'articolo 18 bis del d.p.g.r. 42/R/2016 è inserito il seguente:

“Art. 18 ter - Requisiti strutturali delle palestre della salute

- 1. Ferma restando la rispondenza alle norme urbanistiche di edilizia locale, alle norme di accessibilità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle norme di protezione dei dati personali e tutela della privacy, gli ambienti delle palestre della salute e i locali destinati ai servizi di supporto posseggono i requisiti strutturali di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.*
- 2. I locali destinati allo svolgimento dei programmi di esercizio fisico strutturato posseggono i seguenti requisiti:*
 - a) una superficie minima dello spazio per le attività di dieci metri quadrati per utente (e di almeno quattro metri quadrati per ogni ulteriore utente);*
 - b) un'altezza minima dei locali di tre metri, derogabile fino a due metri e settanta centimetri in caso di edifici esistenti;*
 - c) un'illuminazione e un'aerazione naturale dell'ambiente ove vengono svolte le attività corrispondenti a 1/10 della superficie in pianta.*
- 3. Le palestre della salute, per l'esecuzione dei programmi di esercizio fisico strutturato, mettono a disposizione dei propri utenti:*
 - a) defibrillatore automatico o semiautomatico, con obbligo che gli operatori abbiano frequentato il corso Basic Life Support Defibrillation (BLSD) ed i relativi richiami periodici;*
 - b) strumenti per la valutazione nella fase pre-esercizio, durante l'effettuazione dello stesso e nella fase post-esercizio per l'attività di esercizio fisico strutturato;*
 - c) strumenti per l'allenamento aerobico;*
 - d) strumenti per l'allenamento della forza muscolare.”.*

Art. 8

Requisiti professionali. Inserimento dell'art. 18 quater del d.p.g.r. 42/R/2016

1. Dopo l'art. 18 ter del d.p.g.r. 42/R/2016 è inserito il seguente:

“Art. 18 quater - Requisiti per l'esercizio dell'attività professionale nelle palestre della salute

- 1. I programmi di esercizio fisico strutturato svolti nelle palestre della salute sono eseguiti individualmente, fino ad un massimo di due utenti contemporaneamente che eseguono lo stesso programma di esercizio, sotto la supervisione del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui all'articolo 41 comma 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).”.*